

Insegnante e istruttore di autoscuola*

Normativa di riferimento

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., “Nuovo codice della strada”, all’art 123, ha stabilito che:

- il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, definisce: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida (comma 10);
- i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole sono organizzati: a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo 2008 (comma 10-bis);
- lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori è sospeso dalla Regione territorialmente competente o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente; b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico; c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) (comma 11-ter).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito tra gli altri anche il parere della Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 29 luglio 2010, con il D.M. 26/01/2011, n. 17, così come modificato dal D.M. 10 gennaio 2014, n. 30, ha approvato il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” contenente tutto quanto previsto dal sopra citato comma 10, dell’art. 123, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

* Le informazioni contenute nella presente scheda hanno un carattere esclusivamente divulgativo e conoscitivo. Non sono, in alcun modo, sostitutive degli atti normativi ed amministrativi qui indicati e della/e scheda/e di qualificazione di riferimento del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata” (RRQ), a cui, in ogni caso, si rimanda.

La Regione Basilicata, in attuazione della normativa sopra indicata, con la D.G.R. n. 769 del 5 luglio 2016 e s.m.i., ha approvato le seguenti schede di qualificazione:

- “Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 2”;
- “Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, comma 1, lettera a)”;
- “Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, comma 1, lettera b)”;
- “Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, comma 2”;
- “Aggiornamento insegnanti e istruttori di autoscuola ai sensi degli artt. 4, 9 e 10, comma 2-bis, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i” .